CSCE

Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa: Rapporto della Riunione di esperti governativi sulle minoranze nazionali*

(Ginevra, 19 luglio 1991)

I rappresentanti degli Stati membri della CSCE, riuniti a Ginevra dall'1 al 19 luglio 1991, hanno convenuto quanto segue:

Omissis.

Ι

Riconoscendo che l'osservanza e il pieno esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranza nazionale, sono le fondamenta della Nuova Europa,

Riaffermando la loro profonda convinzione che le relazioni amichevoli tra i loro popoli, la pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia esigono che l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali sia protetta e condizioni idonee alla promozione di tale identità siano create,

Convinti che, negli stati con minoranze nazionali, democrazia esige che tutte le persone, comprese quelli appartenenti a minoranza nazionale, godano piena ed effettiva eguaglianza dei diritti e libertà fondamentali e beneficino dello stato di diritto e delle istituzioni democratiche,

Omissis.

II

Omissis.

Sottolineano che i diritti umani e le libertà fondamentali stanno alla base della protezione e della promozione dei diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale. Riconoscono inoltre che le questioni relative alle minoranze nazionali possono essere soddisfacentemente risolte soltanto in un contesto politico democratico fondato sullo stato di diritto, con un attivo e indipendente potere giudiziario. Questo contesto garantisce il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, eguali diritti ed eguale status per tutti i cittadini, comprese le persone apartenenti a minoranza nazionale, la piena espressione di ogni loro legittimo interesse e aspirazione, il pluralismo politico, la tolleranza sociale e l'applicazione delle norme giuridiche che pongono limiti effettivi all'abuso del potere governativo.

Le questioni riguardanti le minoranze nazionali, nonché l'adempimento degli obblighi e degli impegni internazionali relativi ai diritti delle persone appartenenti a minoranza, costituiscono materia di legittima preoccupazione internazionale e di conseguenza non appartengono esclusivamente agli affari interni del rispetivo stato.

Constatano che non tutte le differenze etniche, culturali, linguistiche o religiose portano necessariamente alla creazione di minoranze nazionali.

Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli, anno VI, numero 1, 1992

Rispettando il diritto delle persone appartenenti a minoranza nazionale alla effettiva partecipazione nei pubblici affari, gli stati partecipanti ritengono che quando questioni relative alla situazione delle minoranze nazionali sono discusse nei rispettivi paesi, tali minoranze devono avere l'effettiva possibilità di esservi coinvolte in conformità con le procedure decisionali di ciascun stato. Essi ritengono inoltre che una appropriata partecipazione democratica delle persone appartenenti a minoranza nazionale o di loro rappresentanti negli organi decisionali o consultivi costituisce un importante elemento di effettiva partecipazione nei pubblici affari.

Omissis.

Gli stati partecipanti ribadiscono che le persone appartenenti a minoranza nazionale hanno il diritto di liberamente esprimere, conservare e sviluppare la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, nonché di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, al riparo da ogni tentativo di assimilazione contro la loro volontà.

Omissis.

IV

Omissis.

Gli stati partecipanti sono convinti che la preservazione dei valori e dell'eredità culturale delle minoranze nazionali esigono il coinvolgimento delle persone appartenenti a tali minoranze e che la tolleranza e il rispetto per le varie culture sono di fondamentale importanza. Di conseguenza, essi confermano l'importanza di astenersi dall'impedire la produzione di materiali culturali riguardanti le minoranze nazionali compresi quelli elaborati da persone appartenenti ad esse.

Gli stati partecipanti affermano che le persone appartenenti a una minoranza nazionale devono godere degli stessi diritti e avere gli stessi doveri di cittadinanza del resto della popolazione.

Omissis.

Convinti della diversità dei vari sistemi costituzionali, che impediscono che un unico approccio debba necessariamente essere applicato in via generale, gli stati partecipanti constatano con interesse che risultati positivi sono stati ottenuti da alcuni di loro in un appropriato modo democratico mediante, tra l'altro:

- organi consultivi e decisionali in cui le minoranze sono rappresentate, in particolare con riferimento all'educazione, alla cultura e alla religione;
 - organi elettivi e assemblee per gli affari delle minoranze nazionali;
- amministrazione locale e autonoma, nonché autonomia su base territoriale, compresa l'esistenza di organi consultivi, legislativi e esecutivi formati mediante elezioni libere e periodiche;
- auto-amministrazione di una minoranza nazionale relativamente ad aspetti riguardanti la sua identità in situazioni in cui l'autonomia su base territoriale non è attivata;
 - forme decentralizzate o locali di governo;
 - accordi bilaterali e multilaterali e altri strumenti riguardanti le minoranze nazionali;
- per le persone appartenenti a minoranza nazionale, previsione di adeguate forme e livelli di educazione nella loro madre lingua tenuto debito conto del numero, della configurazione geografica dell'insediamento e delle tradizioni culturali delle minoranze nazionali;
- finanziamento dell'insegnamento di lingue minoritarie a tutti i cittadini nonché inclusione di lingue minoritarie nelle istituzioni di preparazione degli insegnanti, in particolare nelle regioni abitate da persone appartenenti a minoranza nazionale;
- nei casi in cui l'istruzione in una particolare materia non è prevista nel proprio territorio nel linguaggio di minoranza a tutti i livelli, adozione delle misure necessarie per trovare i mezzi atti a riconoscere i diplomi ottenuti all'estero in un corso di studi completato in quella lingua;
- creazione di agenzie governative di ricerca per rivedere la legislazione e divulgare l'informazione relativa agli eguali diritti e alla non discriminazone;
- previsione di assistenza finanziaria e tecnica alle persone appartenenti a minoranza nazionale che desiderano esercitare il loro diritto di stabilire e conservare le proprie istituzioni, organizzazioni e associazioni educative, culturali e religiose;
 - assistenza governativa per far fronte a difficoltà locali relative a pratiche discriminatorie;
- incoraggiamento degli sforzi di comunità di base intesi a favorire le relazioni tra comunità minoritarie, tra comunità maggioritarie e minoritarie nonché tra comunità transfrontaliere, per aiutare a prevenire tensioni locali;

- incoraggiamento della costituzione di commissioni miste permanenti, sia interstatuali sia regionali, al fine di agevolare il dialogo continuativo tra le regioni confinanti interessate.

Gli stati partecipanti ritengono che questi o altri approcci, singolarmente o in combinazione fra loro, possono essere utili al fine di migliorare la situazione delle minoranze nazionali nei loro territori.

V

Gli stati partecipanti rispettano il diritto delle persone appartenenti a minoranza nazionale di esercitare e godere dei loro diritti singolarmente o in comunità con altri, di creare e mantenere organizzazioni e associazioni nel loro paese e di partecipare alle organizzazioni internazionali nongovernative.

Essi riconoscono il ruolo vitale che individui, organizzazioni nongovernative e gruppi religiosi ed altri giocano nel favorire la comprensione interculturale e nel migliorare le relazioni ad ogni livello della società nonché al di là delle frontiere.

Essi reputano che le osservazioni e l'esperienza di tali organizzazioni, gruppi e individui possono essere di grande valore nel promuovere la realizzazione degli impegni CSCE relativi alle persone appartenenti a minoranza nazionale. Essi pertanto incoraggeranno e non ostacoleranno il lavoro di tali organizzazioni, gruppi e individui e accetteranno i loro contributi in questa area.

VI

Gli stati partecipanti, preoccupati dalla proliferazione degli atti di odio razziale, etnico e religioso, antisemitismo, xenofia e discriminazione, sottolineano la loro determinazione a condannare, con continuità, tali atti contro chiunque.

In questo contesto, essi ribadiscono il loro riconoscimento dei particolari problemi dei Rom (gypsies). Essi sono pronti ad adottare effettive misure per conseguire la piena eguaglianza di opportunità tra le persone appartenenti ai Rom ordinariamente residenti nel loro stato, e il resto della popolazione residente. Essi incoraggiano anche la ricerca e gli studi riguardanti i Rom e i loro particolari problemi.

Omissis.

Inoltre, allo scopo di accrescere la pubblica consapevolezza del pregiudizio e dell'odio, migliorare l'applicazione delle leggi contro i crimini di odio e compiere ulteriori sforzi per evitare l'odio e il pregiudizio nella società, essi si impegneranno a raccogliere, pubblicare regolarmente e rendere disponibili al pubblico dati sui crimini perpetrati sui rispettivi territori che sono basati sul pregiudizio di razza, identità etnica o religione. Questi dati non devono contenere informazioni personali.

Omissis.

VII

Convinti che la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale necessita del libero flusso dell'informazione e dello scambio delle idee, gli stati partecipanti sottolineano l'importanza della comunicazione tra persone appartenenti a minoranza nazionale senza interferenza delle pubbliche autorità e a prescindere dalle frontiere. L'esercizio di tali diritti può essere soggetto solo a quelle restrizioni che sono prescritte dalla legge e sono coerenti con gli standards internazionali. Essi ribadiscono che nessun appartenente a minoranza nazionale per il solo fatto di appartenere a tale minoranza sarà sottoposto a sanzioni penali o amministrative per aver avuto contatti dentro o fuori del proprio paese.

Per quanto riguarda l'accesso ai media, essi non devono discriminare contro nessuno in base a criteri etnici, culturali, linguistici o religiosi. Essi renderanno disponibile l'informazione che aiuterà i mass media elettronici a tener conto, nei loro programmi, dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali.

Essi ribadiscono che la creazione e il mantenimento di liberi contatti tra persone appartenenti a minoranza nazionale, nonché i contatti al di là delle frontiere di persone appartenenti a minoranza nazionale con persone con le quali esse condividono una comune origine etnica o nazionale, un patrimonio culturale o una fede religiosa, contribuisce alla comprensione reciproca e promuove relazioni di buon vicinato.

Essi pertanto incoraggiano accordi di cooperazione transfrontaliera a livello nazionale, regionale e locale, in materia, tra l'altro, di movimenti locali di frontiera, di conservazione e visita a monumenti e luoghi culturali e storici, di turismo, di miglioramento del traffico, di economia, di scambi di giovani, di protezione dell'ambiente e di costituzione di commissioni regionali.

Essi incoraggiano anche la creazione di accordi di lavoro informali (per esempio, workshops, co-

mitati sia dentro sia tra stati partecipanti) dove vivono minoranze nazionali, per discutere e scambiarsi esperienze e avanzare proposte su argomenti relativi alle minoranze nazionali.

In vista di migliorare la loro informazione circa la situazione attuale delle minoranze nazionali, gli stati partecipanti diffonderanno, su base volontaria, attraverso il segretariato CSCE, informazioni agli altri stati partecipanti sulla situazione delle minoranze nazionali nei rispettivi territori nonché prese di posizione di politica nazionale al riguardo.

Omissis.

^{*} Traduzione dall'inglese a cura della Redazione.